



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 – 28060 Casalino – tel. 0321/870112 – Fax 0321/870247

C.F. / P.IVA 00467290037

e-mail: casalino@reteunitaria.piemonte.it – web: www.comune.casalino.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 30/07/2024

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

OGGETTO: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giusta decreto di nomina n. 17 del 18.06.2024)

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposto

capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTO il D.M. del 30 maggio 2022 di riparto del fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

VISTI i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;
- comunicato del 03 luglio 2024;

CONSIDERATO che l'utilizzo del contributo in questione dovrà essere dimostrato attraverso apposita certificazione da produrre nell'area TBEL del portale ministeriale della finanza locale;

RILEVATO che il termine per la presentazione del certificato sull'impiego del contributo per l'anno 2023 è stato fissato al 31 ottobre 2024;

VISTO il già citato comunicato del 27 gennaio 2023, con il quale veniva altresì precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT4500100003245348014356003;

RICHIAMATA la determina n. 15 del 02/01/2023 con la quale venivano stabilite, per l'anno 2023, le indennità di funzione degli Amministratori comunali interessati dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTA la deliberazione n. 11/2023 Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato chiarito che la decurtazione del 10% di cui al comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 non è applicabile ai nuovi importi delle indennità, così come integralmente rideterminati dalla Legge di Bilancio 2022;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato A) al citato D.M. del 30 maggio 2022, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATA la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2023 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 783,41 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 783,41 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 anno 2023, con imputazione della spesa al seguente capitolo del bilancio dell'annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità:

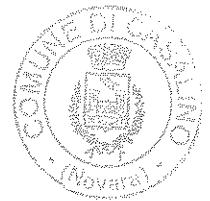
Codice bilancio	Capitolo	Denominazione	Importo
1.09.99.01.000	1001/1	Restituzione quota indennità amministratori	€ 783,41

DI DARE ATTO che il relativo versamento della somma dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT4500100003245348014356003;

DI DISPORRE la rendicontazione, entro il 31 ottobre 2024, della quota spesa del contributo statale attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2023 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari alla differenza tra l'importo assegnato e l'importo speso, pari ad euro 783,41;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del Servizio
Etienne Balossini



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria **favorevole**, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Casalino, 30/07/2024

Il Responsabile del Servizio
Etienne Balossini



